

COMUNE DI GERMIGNAGA
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		TITOLO V - LE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento	25	Tipologia
2	Scopo	26	Organo competente
	TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE	27	Commissione di gara
3	Analisi e proposte	28	Scelta del concessionario
4	Determinazione a contrattare	29	Disciplina di concessione
5	Casi di esclusione della determinazione a contrattare	30	Trasformazione o annullamento del rapporto
6	Commissione di gara	31	Concessioni particolari
	TITOLO III - PUBBLICITA'		TITOLO VI - AGGIUDICAZIONE
7	Pubblicità - Regime generale	32	Competenza per l'aggiudicazione
8	Pubblicità - Regime particolare		TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
	TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE	33	Forma e contenuto dei contratti
	Capo I - Scelta del contraente	34	Competenza a stipulare i contratti
9	Scelta del contraente	35	Spese contrattuali
10	Casi particolari di esclusione	36	Gestione del contratto
11	Offerte anomale	37	Scadenza dei contratti
	Capo II - Asta pubblica	38	Cauzioni
12	Pubblico incanto (Procedura aperta)	39	Svincolo cauzioni
13	Metodo di gara	40	Subappalto
14	Aggiudicazione	41	Controllo e vigilanza
	Capo III - Licitazione privata		TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
15	Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta)	42	Definizione delle controversie - Arbitrato
16	Criteri di aggiudicazione	43	Designazione dell'arbitro
17	Soggetti ammessi alle gare		TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI
18	Inviti	44	Rinvio
	Capo IV - Appalto-concorso	45	Sponsorizzazioni
19	Adempimenti preliminari		TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
20	Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso	46	Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
21	Aggiudicazione nell'appalto-concorso	47	Norme abrogate
22	Aggiudicazione	48	Pubblicità del regolamento e degli atti
	Capo V - Trattativa privata	49	Tutela dei dati personali
23	Definizione e ammissibilità	50	Entrata in vigore del regolamento
24	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	51	Casi non previsti dal presente regolamento
		52	Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente.

Art. 2 - Scopo.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte.

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 4 - Determinazione a contrattare.

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del provvedimento di spesa.

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) qualora sia approvato il P.E.G., all'interno del quale siano state già indicate le modalità di scelta del contraente;
- c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

Art. 6 - Commissione di gara.

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata, è preposta una Commissione di gara, così composta:
 - a) Responsabile del servizio cui si riferisce la gara, presidente;
 - b) Responsabile del servizio contratti, componente.
 - c) Altro dipendente del servizio cui si riferisce la gara, designato dal responsabile del servizio, componente.
2. Un dipendente, designato dal presidente, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.
3. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
4. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
5. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.
6. Resta salva la facoltà del sindaco di attribuire la competenza a gestire il conferimento della gara, ivi compresa la presidenza della Commissione di cui al comma 1, al segretario comunale.
7. Per l'aggiudicazione mediante appalto concorso e per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, trovano applicazione, rispettivamente, il successivo art. 20 e l'art. 92 del D.P.R. -21 dicembre 1999, n. 554.

✱

TITOLO III – PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - Regime generale.

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. In particolare:
 - a) appalti di lavori pubblici: legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - b) appalti di forniture di beni: - art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs 24/11/98, n. 402; - capo II D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
 - c) appalti di servizi: - art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65; - art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
 - d) alienazioni di beni mobili e locazioni: - art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
 - e) alienazioni di beni immobili: - regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.
3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni soprarichiamate, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termine di vendita in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi in termini di vendita nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

✱

comma 8:

"In caso di assenza a vario titolo di uno dei commissari di cui al comma 1, il medesimo potrà essere sostituito, previo provvedimento del Sindaco da impiegato di ruolo del Comune o da esperto esterno.



In caso di gare di particolare importanza e difficoltà tecnica la commissione, presieduta dal responsabile del servizio cui si riferisce la gara, potrà essere costituita da due esperti esterni di provata competenza, previo provvedimento del Sindaco e le funzioni di Segretario verranno svolte dal Segretario Comunale".

Delib. C.C. n. 8
 del 30.3.2001

Art. 8 - Pubblicità - Regime particolare.

1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria, per portare a conoscenza del maggior numero di interessati, l'esecuzione della gara.
2. E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Scelta del contraente

Art. 9 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.
2. Qualora l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con la determinazione a contrattare.

Art. 10 - Casi particolari di esclusione.

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 11 - Offerte anomale.

1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo.
2. Tranne che nei casi di esclusione automatica prevista dalla legge, si considerano anomale quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso rispetto alla media delle offerte ammesse superiore ad un limite preventivamente determinato.
3. All'esclusione si procede previo esperimento della procedura prevista dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Capo II - Asta pubblica

Art. 12 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.
2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

Art. 13 - Metodo di gara.

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della gara procede, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.
3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 14 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.
2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Capo III - Licitazione privata

Art. 15 - Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta).

1. La licitazione privata è il metodo di scelta ordinario del contraente.
2. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
3. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.
4. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 EURO l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.
5. L'elenco dei soggetti da invitare è formato entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione e all'Albo pretorio comunale. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
6. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono state inserite nell'elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
7. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione.

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;
 - c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 20.

Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara.

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. Le istanze sono esaminate dall'Amministrazione. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Art. 18 - Inviti.

1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) per gli appalti di lavori pubblici: allegato M) del D.P.R. n. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: allegato 4-B al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 1998, n. 402;
 - c) per gli appalti di servizi: allegato 4-C al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e, per i settori esclusi, allegato XII-B al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Capo IV - Appalto-concorso

Art. 19 - Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente, previa determinazione a contrattare, con il sistema dell'appalto-concorso, allorchè si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.

2. Ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

3. Per i lavori pubblici l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 20 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.

2. Detta Commissione è nominata dall'organo competente, conformemente a quanto previsto dallo statuto, ed è composta: dal responsabile del servizio che la presiede e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

3. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994; la scelta avviene con le modalità previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 554/1999.

4. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità.

5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.

6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.

7. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 21 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- e) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 22 - Aggiudicazione.

1. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'Amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
2. L'organo competente, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, l'organo competente provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.
4. L'organo competente può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo V - Trattativa privata

Art. 23 - Definizione e ammissibilità.

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte.
2. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;
3. E' in ogni caso ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:
 - a) per i lavori pubblici: art. 78 del D.P.R. n. 554/1999;
 - b) per la fornitura di beni: l'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche;
 - c) per le forniture di servizi: l'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche;
 - d) per le forniture di servizi nei settori esclusi: l'art. 13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.
5. Le imprese devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
6. Il committente negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

Art. 24 - Valutazione delle offerte e aggiudicazione.

1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara costituita come al precedente art. 6. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 20.
2. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'Amministrazione con la determinazione a contrattare.
3. L'organo competente procederà all'aggiudicazione dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

Art. 25 - Tipologia.

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
 - a) progettazione, costruzione e gestione;
 - b) affidamento dei servizi;
 - c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 26 - Organo competente.

1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Art. 27 - Commissione di gara.

1. Per la composizione ed il funzionamento della Commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 28 - Scelta del concessionario.

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.
2. L'affidamento in concessione di progettazione, di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dagli artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999.
3. Nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 29 - Disciplina di concessione.

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 30 - Trasformazione o annullamento del rapporto.

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 31 - Concessioni particolari.

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
2. In particolare, per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici appositi regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO VI AGGIUDICAZIONE

Art. 32 - Competenza per l'aggiudicazione.

1. Provvede ad aggiudicare il contratto al privato contraente il responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere contenuti i seguenti elementi:
 - a) gli estremi della determinazione a contrattare;
 - b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
 - c) il soggetto aggiudicatario;
 - d) il termine della successiva stipulazione contrattuale.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 33 - Forma e contenuto dei contratti.

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.
2. In caso di assenza del segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
 - a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
 - b) nei contratti di locazione;
 - c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
 - d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
4. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:
 - a) termini di esecuzione e penali;
 - b) programma di esecuzione;
 - c) contabilizzazione;
 - d) liquidazione dei corrispettivi;
 - e) controlli;
 - f) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - g) modalità di soluzione delle controversie.
5. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
6. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

Art. 34 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene attribuita ai dirigenti ovvero, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.
2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.
3. Qualora il segretario comunale debba intervenire nella duplice veste di stipulante e rogante, la competenza a stipulare il contratto viene attribuita al Sindaco.

Art. 35 - Spese contrattuali.

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 36 - Gestione del contratto.

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perchè ne curi la gestione, nonchè agli altri uffici e servizi comunque interessati.

2. Il Segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 37 - Scadenza dei contratti.

1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un «Registro scadenziario dei contratti» contenente tutte le notizie di cui all'allegato A).

2. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 38 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

6. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, e all'art. 100 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 39 - Svincolo cauzione.

1. Lo svincolo della cauzione sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio.

2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

3. Per i lavori pubblici la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 40 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.

2. L'autorizzazione al subappalto è concessa, con provvedimento del responsabile del servizio se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 41 - Controllo e vigilanza.

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 - Definizione delle controversie - Arbitrato.

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Per i lavori pubblici trovano applicazione gli articoli 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e l'articolo 149 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 43 - Designazione dell'arbitro.

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.
3. Per i lavori pubblici trova applicazione la normativa citata nel comma 3 del precedente articolo.

**TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA -
SPONSORIZZAZIONI**

Art. 44 - Rinvio.

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati:
 - a) dal Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia;
 - b) dal Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia;
 - c) dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di economato.

Art. 45 - Sponsorizzazioni.

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi.

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 47 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 51 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i Regolamenti speciali;
- e) il Regolamento di contabilità;
- f) il regolamento generale sulle entrate.

Art. 52 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Il presente regolamento:

- 1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ... 24 maggio 2002
con atto n. ... 27
- 2) è stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del // n. //
- 3) E' stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ... 12 giugno 2002 ... al ... 27 giugno 2002 ...
- 4) è entrato in vigore il giorno ... 27 giugno 2002

Data ... 27 giugno 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

è stato modificato l'art. 6 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 20.5.2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Allegato A) al regolamento dei contratti

REGISTRO SCADENZARIO DEI CONTRATTI

Dal al

[Faint handwritten signature or stamp]

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

REGISTRO SCADENZARIO DEI CONTRATTI

[illegible]

APPENDICE

1	R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827.
2	Legge 19 marzo 1990, n. 55.
3	D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
4	D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
5	Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
6	D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.

1	R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827 (Art. 7-23 del Regolamento)
---	--

Art. 41

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrarla al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.

Art. 66

Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000, gli avvisi debbono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunci legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64.

Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città della Repubblica e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti.

Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti, e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summenzionata.

I certificati della eseguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede l'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.

— I limiti di somme sono stati così aumentati (mediante elevazione degli originari importi di 1.000 volte) dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. Detto aumento assorbe quello (60 volte) disposto precedentemente dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 e quello (240 volte) disposto dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.

2	LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55 (Art. 40 del Regolamento)
---	---

Art. 16

1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la de-

7	D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
8	D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
9	Direttiva 93/37 CEE 14 giugno 1993.
10	D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 52.
11	D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
12	D.Lgs. 18 agosto 2008, n. 267.

linquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 13 maggio 1991, n. 152) Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

— La legge n. 142/1990, reca: "Ordinamento delle autonomie locali".

Art. 17

1. (Comma così sostituito dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152) Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

2. (Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.

3. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 63, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.

— Vedi, anche, il D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

— La legge n. 1966/1939, reca: "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione".

Art. 18

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. (Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152) Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. (Comma:

— sostituito dall'art. 34, L. 11.02.1994, n. 109;

— modificato dall'art. 9, commi 65 e 66 della legge 18.11.1998, n. 415;

— modificato dall'art. 231, lettera i), del D.P.R. 21.12.1999, n. 554)

Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o all'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-bis. (L'attuale comma 3-bis così sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'originario comma 3 per effetto dell'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406) Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

3-ter. (Comma introdotto dall'art. 34, comma 2, della legge 109/1994 e poi abrogato dall'art. 9, comma 68, della legge 18 novembre 1998, n. 415) [In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo].

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 68, della legge 18 novembre 1998, n. 415) [Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso].

6. (Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono

all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è emesso a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. (Comma prima sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e poi così modificato dall'art. 9, comma 69, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. (Comma così modificato, prima dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e poi dall'art. 9, comma 70, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. (Comma sostituito prima dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e poi dall'art. 9, comma 71, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

13. (Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406) Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". L'art. 21 secondo comma dispone: "L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. 31

Art. 19

1. (Sostituisce il primo comma dell'art. 20, L. 8 agosto 1977, n. 584).
2. (Sostituisce il secondo comma dell'art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584).
3. — vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 20

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

- La legge 2 febbraio 1973, n. 14, è stata abrogata dall'art. 231, c. 1.q. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
- La legge 8 agosto 1977, n. 584, "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea" è stata abrogata dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3	D.P.C.M. 10 GENNAIO 1991, N. 55 (Art. 18 del Regolamento)
---	---

ALLEGATO 1

BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI ECU

BANDI DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorponabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorponabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e le lingue o la lingua in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli artt. 17 e 18 della predetta legge e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155;
- t) data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità

europea della comunicazione di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

Per la licitazione privata e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), o), q), s) e t) del bando di gara;
 - 2) il criterio di aggiudicazione;
 - 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
 - 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
 - 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
 - 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di gara.
- Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) ed r) del precedente bando di gara;
 - 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e a completamento delle informazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, finanziario e tecnico che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

AVVISO DI GARA

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) dei bandi di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3), e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana, presso l'ente appaltante, ecc.).

4	D.Lgs. 24 LUGLIO 1992, N. 358 (Artt. 7-16-18-23 del Regolamento)
---	--

Art. 5 Forme di pubblicità alle gare.

1. (Comma così sostituito dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402) Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito

dalla Commissione delle Comunità europee.

2. (Comma così sostituito dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402) Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.

3. (Comma così sostituito dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402) Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E.

Possono essere omesse le informazioni:

- a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
- b) che siano contrarie al pubblico interesse;
- c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
- d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.

4. (Comma così sostituito dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402) I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o telecopio.

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui all'allegato 4.

7. La pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sui quotidiani avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

9. (Comma così sostituito dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402) Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina della *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole.

10. (Comma così sostituito dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402) Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico.

Art. 9 - Procedure di aggiudicazione. (Articolo così sostituito dall'art. 8, c. 1, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402).

1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

- a) il pubblico incanto;
- b) la licitazione privata;
- c) l'appalto-concorso;
- d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

- a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
- b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;
- d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.

4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminarne pubblicazione di un bando di gara:

- a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;
- b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quan-

tità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione di diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta. (Articolo così sostituito dall'art. 16, c. 1, del D.Lgs. 20.10.1998, n. 402).

1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso.

4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.

Allegato 4

MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI (Art. 5, comma 6, del presente testo unico)

A - PUBBLICO INCANTO

(Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)

1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

b) forma della fornitura che è oggetto della gara.

3) a) Luogo della consegna;

b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;

b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);

c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere i documenti sub - a).

6) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte;

b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;

- c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
- 7) a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.
 - 8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
 - 9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
 - 10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
 - 11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
 - 12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
 - 13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
 - 14) Eventuale divieto di varianti.
 - 15) Altre indicazioni.
 - 16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
 - 17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
 - 18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
 - 19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.
- [1] Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arretrate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

B - Licitazione privata e appalto concorso

(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
- c) forma della fornitura che è oggetto della gara.
- 3) a) Luogo della consegna;
- b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
- c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
- d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
- 4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
- 5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
- 6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
- b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
- c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
- 7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.
- 8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
- 9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
- 10) Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
- 11) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
- 12) Eventuale divieto di varianti.
- 13) Altre indicazioni.
- 14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
- 15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- 16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- 17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel

campo d'applicazione dell'accordo GATT.

C - Trattativa privata

(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico) 1)

- Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) a) Procedura di stipulazione prescelta;
 - b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;
 - c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara.
 - 3) a) Luogo della consegna;
 - b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
 - c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
 - d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
 - 4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
 - 5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
 - 6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
 - b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
 - c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
 - 7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
 - 8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
 - 9) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
 - 10) Eventuale divieto di varianti.
 - 11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
 - 12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
 - 13) Altre indicazioni.
 - 14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.
 - 15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
 - 16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.

D - Preinformazione

(Articolo 5, comma 1, del presente testo unico) 1)

- Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.
- 2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).
 - 3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota).
 - 4) Altre indicazioni.
 - 5) Data di spedizione del presente avviso.
 - 6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
 - 7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di applicazione dell'accordo GATT.

E - Forniture aggiudicate

(Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)

- 1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura.
- 3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.
- 4) Criteri di assegnazione del contratto.
- 5) Numero di offerte ricevute.
- 6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.
- 7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di riferimento CPA.
- 8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
- 9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.
- 10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi.
- 11) Altre informazioni.
- 12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
- 13) Data di spedizione del presente avviso.
- 14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

[1] Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arretrate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109

(Artt. 7-15-16-20-23-28-38-42 del Regolamento)

Art. 21 - Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici. (Artt. 88, c.1, 90, c. 5, 91, cc. 1 e 4 del regolamento)

1. (Comma sostituito prima dall'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi dall'art. 7, comma 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1 della legge 18 novembre 1998, n. 415) Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

2. (Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il

bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata.

(Rubrica così modificata dall'art. 8, c. 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415)

(Articolo sostituito dall'art. 8 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101)

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

1-ter. (Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415) I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Art. 24 - Trattativa privata.

1. (Comma sostituito dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101) L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) (lettera così modificata dall'art. 9, comma 34, della legge 18 no-

vembre 1998, n. 415) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) (lettera così modificata dall'art. 9, commi 36 e 37, della legge 18 novembre 1998, n. 415) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. (Comma così modificato dall'art. 8-bis del D.L. 5 aprile 1995, n. 101) Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. (Comma così modificato dall'art. 8-bis del D.L. 5 aprile 1995, n. 101) I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. (Comma così modificato prima dall'art. 8-bis del D.L. 5 aprile 1995, n. 101 e poi dall'art. 9, comma 39, della legge 18 novembre 1998, n. 415) I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. [(Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.]

Art. 29 - Pubblicità.

(Artt. 9; 10; 80, c. 8 del regolamento)

1. (Comma così modificato dall'art. 9, commi 50 e 51, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) (lettera così modificata dall'art. 9, comma 50, della legge 18 novembre 1998, n. 415) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.

f-bis (lettera aggiunta dall'art. 9, comma 51, della legge 18 novembre 1998, n. 415) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le

stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter (lettera aggiunta dall'art. 9, comma 51, della legge 18 novembre 1998, n. 415) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative.

(Artt. 48, c. 1; 63, c. 1; 103, c. 1 e 104 del regolamento)

1. (Comma così modificato dall'art. 9, commi 52 e 53, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. (Comma così modificato prima dall'art. 8-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi dall'art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n. 415) L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2-bis. (Comma inserito dall'art. 9, comma 55, della legge 18 novembre 1998, n. 415) La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centotanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. (Comma così modificato dall'art. 8-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101) Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), restando necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. (Comma così sostituito dall'art. 9, comma 56, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. (Comma aggiunto dall'art. 9, comma 57, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

Art. 31-bis - Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

(Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101)

(Artt. 12, c. 1 e 149, c. 1 del regolamento)

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32 - Definizione delle controversie.

(Articolo sostituito dall'art. 10, c. 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415)

(Art. 150, cc. 1 e 5 del regolamento)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.

CAPO II - PUBBLICITÀ DELLE GARE

Art. 5 - Bandi di gara.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici predispongono modelli standard di bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti nella raccomandazione della Commissione della Comunità europea 24 ottobre 1991, n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse materie nei Paesi della Comunità Europea e negli altri maggiormente industrializzati, nonché in quanto applicabili, delle norme di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici, oltre alle modalità già previste da altre disposizioni di legge, pubblicano periodicamente, con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini o, se già dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di questi ultimi.

— La raccomandazione della Commissione della Comunità europea 24 ottobre 1991, n. 91/561 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C, n. 305 del 6 novembre 1991.

Art. 6 - Bando di gara indicativo e avviso di aggiudicazione.

1. L'avviso delle gare che un'amministrazione aggiudicatrice intende indire viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche comunicano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso.

3. Le informazioni possono non essere divulgate allorché siano di ostacolo all'applicazione della legge o siano contrarie al pubblico interesse oppure siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese ovvero possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici danno notizia dei bandi e degli avvisi di cui al comma 2 o, almeno, della notizia della pubblicazione dei bandi di gara sui bollettini da esse utilizzati, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 7 - Trattativa privata.

1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministra-

zione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 8 - Forme di pubblicità.

1. (comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65) Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telex, telegramma o telecopio.

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.

Art. 23 - Criteri di aggiudicazione.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

a) unicamente al prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.

2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.

5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità.

D.Lgs. 17 MARZO 1995, N. 158
(Artt. 7-16-23 del Regolamento)

Art. 11 - Modalità di indizione delle gare.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.

2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.

4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della data di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma 2; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.

5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.

Art. 13 - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:

a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;

b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatario i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;

e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatario ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;

f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza impreveduta, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori

che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori per l'applicazione dell'art. 9;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;

i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3;

l) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente la propria attività commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

Art. 24 - Aggiudicazione.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare.

2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato d'oneri, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che tali varianti devono rispettare e le relative modalità di presentazione.

4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

ALLEGATO XII

..... omissis.....

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telesemplice e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e descrizione (numero di riferimento CPC).

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio;

d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.

8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di

servizi.

9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto.

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione;

b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione;

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.

11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.

15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.

16. Altre informazioni.

17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

18. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore.

19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

9 DIRETTIVA 93/37 CEE 14 GIUGNO 1993

Direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (G.U. delle Comunità Europee 9 agosto 1993, n. L199/54)

Entrata in vigore il 5 luglio 1993. La presente direttiva ha proceduto alla codificazione del testo della direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e dei provvedimenti che hanno modificato tale direttiva.

Vedi il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (che ha recepito la direttiva 89/440/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1.

1. Ai fini della presente direttiva:

a) gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerano «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

— dotato di personalità giuridica, e

— la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

c) s'intende per «opera» il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;

d) la «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

e) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

f) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;

g) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

h) «offerente» è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e «candidato» è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Articolo 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5.000.000 di ECU.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;

- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5.000.000 di ECU. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'articolo 7, paragrafo 3. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

Per «impresa collegata» s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o
- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o
- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco limitativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o più Paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE;

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 6

1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP;

b) agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU.

2. a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui al primo comma.

b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare l'importo di cui al paragrafo 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 1.000.000 di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20% del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all'applicazione della presente direttiva.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori.

Articolo 7

1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:

a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;

b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso, essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;

- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori

complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

Articolo 8

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richiama i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.

3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno i dati seguenti:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Articolo 9

In caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale procedura di attribuzione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione dei lavori quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono soddisfare.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad una simile procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relativa alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

TITOLO II

Norme comuni nel settore tecnico

Articolo 10

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora:

- a) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche comuni;

- b) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzazione di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni aggiudicatrici o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

- c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione per la quale sarebbe inappropriato il ricorso a norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* o nel capitolato d'onere in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione interna e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

- a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste in tali direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

- b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

- c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti.

In questo caso, occorre riferire, in ordine di preferenza:

- i) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dal Paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

- ii) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

- iii) a qualsiasi altra norma.

6. A meno che simili specifiche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

TITOLO III

Norme comuni di pubblicità

Articolo 11

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso. Tuttavia, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in certi casi, non essere pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza leale tra imprenditori.

6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti conformemente ai modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV, sezione B, punto 11, allegato IV, sezione C, punto 10 e allegato IV, sezione D, punto 9).

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in

cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.

L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione.

8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e presso la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

10. L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, tale termine è ridotto a cinque giorni.

11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella *Gazzetta ufficiale* o nella stampa del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico delle Comunità. L'avviso di bando di gara non può superare una pagina di detta gazzetta, ossia 650 parole circa. Ciascun numero della gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 12

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso.

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitoli d'onere e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitoli d'onere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitoli d'onere e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolo d'onere, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prolungati adeguatamente.

Articolo 13

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolo d'onere e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolo d'onere e i documenti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, oppure a complemento delle infor-

mazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.

5. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitoli d'onere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco di documenti allegati al capitolo d'onere; i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prolungati adeguatamente.

Articolo 14

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile utilizzare i termini di cui all'articolo 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolo d'onere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 15

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle candidature alla concessione, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando.

Articolo 16

Negli appalti di lavori indetti da concessionari di lavori pubblici che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 17

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* bandi di gara concernente appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

Titolo IV

Norme comuni di partecipazione

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 18

1. L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applicazione dell'articolo 24. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29.

2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

— ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

— sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della va-

lutazione;

- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Articolo 19

Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate da offerenti quando tali varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti.

Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'ordine le condizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando di gara se le varianti non sono autorizzate.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante per il solo motivo che essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).

Articolo 20

Nel capitolato d'ordine l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Articolo 21

I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando l'appalto gli è stato aggiudicato.

Articolo 22

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a 29.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcilla all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcilla è indicata nel bando di gara. La forcilla è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcilla non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della forcilla può essere fissata a venti.

In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura negoziata, nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazione agli imprenditori degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali.

Articolo 23

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare o possono essere obbligate da uno Stato membro ad indicare nel capitolato d'ordine l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che essi hanno tenuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Capitolo 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 24

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni

altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

- b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

- c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

- d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), essa accetta come prova sufficiente:

- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;
- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal Paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del Paese d'origine di provenienza.

Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 25

Ogni imprenditore che desideri partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito:

- per il Belgio, «Registre du Commerce» - «Handelsregister»;
- per la Danimarca, «Handelsregistret», «Aktieselskabsregistret» e «Erhvervsregistret»;
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
- per la Grecia, il «Registro delle imprese contraenti» («Μίτρο Εργοληπτικόν Επιχειρήσεων» ΜΕΕΡ) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΟΔΕ);
- per la Spagna, «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo»;
- per la Francia, «Registre du Commerce» e «Repertoire des métiers»;
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «R(lm)le de la Chambre des métiers»;
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;
- per il Portogallo, «Comissão de Alvaras de Empresas de Obras Publicas e Particulares (CAEOPP)»;
- per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare.
- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
- per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret;
- per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller freningsregistren.

Articolo 26

1. La prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere fornita di norma mediante una o più delle referenze seguenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) presentazioni di bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione del Paese dove l'imprenditore è stabilito;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere.

3. Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è

ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 27

1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere.

Articolo 28

Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.

Articolo 29

1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27.

2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta.

3. L'iscrizione in elenchi ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai fini dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 25, dell'articolo 26, lettere b) e c) e dell'articolo 27, lettere b) e d), per i lavori corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore.

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le disposizioni di cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27.

5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.

Capitolo 3

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 30

1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;

b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'onere o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 31

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e in particolare i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 32

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tali relazioni vengono sottoposte al Comitato consultivo per gli appalti pubblici.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 33

I termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione sono calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

Articolo 33-bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato «accordo». A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.

Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto statistico precisa almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:

— la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia,

— il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nel-

l'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.

Articolo 35

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 3 quando in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri risulta necessario:

a) escludere dal suddetto allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'articolo 1, lettera b);
b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano detti criteri.

2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui all'articolo 11 e delle relazioni statistiche previste all'articolo 34, la nomenclatura ripresa all'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci della nomenclatura possono essere modificate secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. Il presidente del Comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle misure da prendere. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Le versioni modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al paragrafo 2 vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 36

1. La direttiva 71/305/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato VII.

2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

..... omissis

ALLEGATO IV

Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori

A. Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Luogo di esecuzione

b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.

c) Se disponibile, stima della forbice del costo dei lavori previsti.

3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori.

c) Se nota, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.

4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.

5. Altre informazioni.

6. Data di spedizione dell'avviso.

7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

B. Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro il quale tali opzioni possono essere esercitate.

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando

quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitoli d'oneri e i documenti complementari.

b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolo d'oneri.

14. Eventuale divieto di varianti.

15. Altre informazioni.

16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando di gara.

18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.

C. Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro il quale tali opzioni possono essere esercitate.

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia.

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.

11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.

12. Eventuale divieto di varianti.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

D. Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se

nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.

10. Eventuale divieto di varianti.

11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

E. Appalti aggiudicati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).

3. Data di aggiudicazione dell'appalto.

4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

13. Data di spedizione del presente avviso.

14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO V

Modello di bando di gara per la concessione di lavori pubblici

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Luogo di esecuzione:

b) Oggetto della concessione: natura ed entità delle prestazioni:

3. a) Data limite per la presentazione delle candidature:

b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:

4. Condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati debbono soddisfare:

5. Criteri che saranno utilizzati per l'attribuzione della concessione:

6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a terzi:

7. Altre informazioni:

8. Data di spedizione del bando di gara:

9. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO VI

Modello di bando di gara per gli appalti di lavori aggiudicati dal concessionario

1. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

2. Termine di esecuzione eventualmente imposto:

3. Nome e indirizzo dell'ente presso cui possono essere chiesti il

capitolato d'oneri e i documenti complementari:

4. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o per la ricezione delle offerte:

b) Indirizzo a cui debbono essere trasmesse le domande:

c) Lingua o lingue in cui le domande debbono essere redatte:

5. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:

6. Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:

7. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:

8. Altre indicazioni:

9. Data di spedizione del bando di gara:

10. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

..... omissis

10 D.Lgs. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 - ART. 52

Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera così modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

— La Legge n. 142/1990 reca «Ordinamento delle autonomie locali».

- La Legge n. 43/1988 è riportata sotto la voce O.
- Il D.P.R. n. 602/1973 reca:
«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».
- Il R.D. n. 639/1910 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

11 D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Art. 9 - Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi.

1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale. 2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.

Art. 10 - Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Art. 12 - Fondo per accordi bonari.

1. - obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.

3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.

4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma.

5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.

6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.

Art. 48 - Modalità delle verifiche e della validazione.

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.

2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.

3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 63 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:

- a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
- e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;

- f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
- h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
- i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
- j) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
- m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
- n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
- o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
- p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D.
- q) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;

b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera c), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.

4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.

5. La lettera di invito deve indicare:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;

c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.

6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.

7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.

Art. 80 - Forme di pubblicità.

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

6. — facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.

8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge.

9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.

11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O. 12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria.

Sezione quarta: Lavori in economia

Art. 88 – Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 90 – Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera d'invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima co-

lonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 91 – Offerta economicamente più vantaggiosa.

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.

2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.

3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando tra i criteri e le formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello indicato nel bando.

4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all'articolo 64, comma 6.

Art. 103 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei la-

vori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 104 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale.

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO X

Accordo bonario e definizione delle controversie

Art. 149 - Accordo bonario.

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

Art. 150 - Definizione delle controversie.

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge. L'arbitrato ha natura rituale.

2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nel cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.

5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge.

6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nei termini di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

12

D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 42 - Attribuzioni dei consigli (Art. 32, Legge 8 giugno 1990, n. 742)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 48 - Competenze delle giunte (Art. 35, Legge 8 giugno 1990, n. 742)

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. —, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 49 - Pareri dei responsabili dei servizi (Art. 53, Legge 8 giugno

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia (Art. 36, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi di dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

— Vedi il precedente art. 31, c. 3 ed i successivi artt. 107, c. 5 e 109, c. 1.

Art. 89 - Fonti (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;

f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

— Il D.L. n. 29/1983 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

— Il D.P.R. n. 487/1994 reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Art. 90 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica (Art. 51, c. 7, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

CAPO III

Dirigenza ed incarichi

Art. 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costitutivo manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

— Vedi il precedente art. 50, c. 3 ed il successivo art. 109, c. 2.

— D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 5 — La valutazione del personale con incarico dirigenziale.

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

.... omissis

Art. 108 — Direttore generale (Art. 51-bis, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

— Vedi i precedenti artt. 97, c. 3 e 107, c. 2.

Art. 109 — Conferimento di funzioni dirigenziali (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

— Vedi il precedente art. 50, cc. 9 e 10.

Art. 110 — Incarichi a contratto (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di di-

ritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

— Vedi il precedente art. 50, c. 10.

Art. 192 — Determinazioni a contrattare e relative procedure (Art. 56, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.